

FOGLIO INFORMATIVO

Il presente Foglio Informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.

**SERVIZI VARI
CREDITO SU PEGNO****INFORMAZIONI SULLA BANCA****UNIONE DI BANCHE ITALIANE**

Società per Azioni

Sede Legale: 24122 BERGAMO, Piazza Vittorio Veneto 8

Sedi Operative: BRESCIA e BERGAMO

Tel.: 800.500.200 - Fax: 0275462149 - Indirizzo P.E.C.: ubibanca.pec@pecgruppoubi.it

Indirizzo e-mail: servizio.clienti@ubibanca.it - Sito internet: www.ubibanca.it

Codice ABI n. 03111.2

Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5678

Capogruppo del Gruppo Bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE - Albo dei Gruppi Bancari n. 03111.2

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'È IL CREDITO SU PEGNO**IL CREDITO SU PEGNO**

Il credito su pegno è un'operazione di finanziamento mediante la quale un soggetto (persona fisica), a fronte della costituzione in garanzia di un bene previamente stimato da un perito di fiducia della Banca, ottiene in tempi rapidi dalla Banca un prestito pari ad un importo commisurato al valore commerciale stimato del bene medesimo.

All'atto della concessione del prestito, la Banca rilascia al prestatario una polizza al portatore.

Il prestito non può eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito se trattasi di pegno di preziosi, e i due terzi del valore medesimo se trattasi di oggetti diversi.

È insindacabile diritto della Banca rifiutare la concessione del prestito su beni di provenienza giudicata sospetta.

PRINCIPALI RISCHI

Poiché il documento rilasciato dalla Banca al prestatario è una polizza al portatore, la Banca darà esecuzione alle relative operazioni di riscatto o rinnovo dietro esibizione della polizza stessa da parte del soggetto che ne deterrà il possesso. Pertanto, in caso di smarrimento o di furto della polizza, al fine di bloccarne l'operatività, si dovrà presentare denuncia ed avviare la procedura di ammortamento.

Qualora il prestatario non provveda o al rinnovo della polizza del prestito o al riscatto delle cose costituite in pegno entro trenta giorni dalla scadenza del prestito, esse saranno vendute all'asta.

CONDIZIONI ECONOMICHE**OPERAZIONI DI CREDITO SU PEGNO****Condizioni per la categoria consumatori**

○ Durata	da 3 mesi a 1 anno
○ Tasso di interesse per prestiti da euro 100,00 a euro 199,99	6,00%
○ Tasso di interesse per prestiti da euro 200,00 a euro 499,99	6,75%
○ Tasso di interesse per prestiti da euro 500,00 e oltre	7,00%

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI VARI
CREDITO SU PEGNO

QUANTO PUÒ COSTARE IL PRESTITO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Calcolato applicando le condizioni economiche massime riportate nella sezione CONDIZIONI ECONOMICHE del presente Foglio Informativo ad un esempio di operazione tipica media per durata ed importo pari rispettivamente a
mesi 6 ed euro 100,00

PARAMETRO	TAEG
- tasso fisso	12,043%

Avvertenza: la misura effettiva del TAEG relativo al prestito che dovesse essere stipulato potrà variare in relazione alla durata, all'ammontare dell'importo erogato, alla periodicità del rimborso. Il presente TAEG ha solo valore indicativo essendo formulato in relazione all'esempio considerato.

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del prestito; esso è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese, le commissioni, le imposte che il Cliente è tenuto a pagare.

L'importo del TAEG è determinato considerando le seguenti voci di costo: interessi e rimborso capitale, diritto fisso di custodia, spese per assicurazione incendio.

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è determinato con riferimento alla durata contrattuale del prestito (6 mesi).

Il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

Il tasso è fisso per tutta la durata del prestito.

Interessi di mora

- Tasso di interesse di mora **tasso contrattuale + 0,00% fisso**

SPESE DIRITTI E ALTRE COMPETENZE

Gestione

- Diritto fisso di custodia **5,40%**
- Spese per assicurazione incendio (obbligatoria) **1,00% fisso**
calcolate sul valore di rimborso determinato per legge
- Commissione estinzione anticipata **1,00%**
calcolata sull'importo della sovvenzione (esclusi gli ultimi sette giorni)

Asta

- Commissioni d'asta **12,00%**
del prezzo di aggiudicazione
- Diritti d'asta **10,00%**
del prezzo di aggiudicazione
- Deposito per offerte segrete **20,00%**
della Base d'asta

Smarrimento, distruzione o furto polizze di pegno

- Diritti di fermo e ricerca:
 - per la prima polizza **euro 10,00**
 - per le polizze successive **euro 6,00**

SERVIZI VARI
CREDITO SU PEGNO

Comunicazioni/informazioni e duplicati

- Comunicazioni di modifiche unilaterali euro 0,00
- Comunicazioni/informazioni obbligatorie per legge (per ogni documento):
 - spedite per posta ordinaria, se non esenti per legge euro 1,11
- Comunicazioni/informazioni più frequenti rispetto agli obblighi di legge o non obbligatorie per legge (per ogni documento):
 - spedite per posta ordinaria euro 1,11
- Comunicazioni/informazioni ulteriori (o a contenuti ulteriori) o trasmesse con strumenti diversi da quelli standard previsti da contratto, se accettati dalla Banca **determinazione delle spese al momento della richiesta in base al contenuto della stessa e comunque nei limiti dei costi sostenuti (produzione ed invio)**
- Periodicità invio Rendiconto e Documento di Sintesi annuale
- Per le spese relative a duplicati di documenti diversi o per la copia di singole operazioni si veda il Foglio Informativo:
 - Rilascio duplicati di operazioni e documenti diversi Foglio Informativo
[22.01.011](#)

Clicca sul numero
per aprire il Foglio Informativo

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (Legge n. 108/1996), relativo ai prodotti di Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese effettuati dalle banche, può essere consultato in Filiale e sul sito internet della Banca www.ubibanca.com.

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI VARI CREDITO SU PEGNO

RECLAMI

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente può presentare reclami alla Banca:

- con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la Filiale in cui intrattiene il rapporto;
- con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a UBI Banca - reclami, Via Cefalonia, 74 – 25171 BRESCIA (BS);
- con posta elettronica, all'indirizzo e-mail reclami@ubibanca.it;
- con posta elettronica certificata, all'indirizzo e-mail ubibanca.reclami@pecgruppoubi.it

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Cliente può rivolgersi a:

- a) l'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- b) all'Organismo di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca che dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Se il Cliente riveste la qualifica di consumatore la mediazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario, la Banca e il Cliente potranno adire un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente.

Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti vale in relazione all'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria (art. 5 D. Lgs 28/2010).

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO INFORMATIVO

Asta	Vendita al miglior offerente, effettuata secondo formalità previste dalla Legge, dei beni non riscattati dal prestatario.
Ammortamento	Procedura finalizzata ad ottenere, in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della polizza, un duplicato della polizza stessa.
Polizza	Documento rilasciato dalla Banca all'atto della concessione del prestito.
Portatore	Soggetto che detiene il possesso della polizza all'atto del riscatto della cosa costituita in pegno.
Prestatario	Colui che costituisce in pegno il bene per ottenere il finanziamento.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Riscatto	Consiste nel ritiro della cosa costituita in pegno a fronte della presentazione della polizza e del pagamento di quanto dovuto alla Banca.